

CRITERI DIAGNOSTICI – CERTIFICAZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO – PARTE B

1. Percorso per l'accertamento dei Disturbi Specifici di Apprendimento: diagnosi e certificazione

La normativa nazionale in tema di DSA (L.170/2010), all'art. 3 prevede che: “La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata alla famiglia e alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti di strutture accreditate”.

1.1 Requisiti qualitativi richiesti per effettuare la diagnosi e la certificazione

Nel rispetto del succitato art. 3 della L.170/2010 e per garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e il completamento dell'iter diagnostico entro sei mesi dalla prima segnalazione dei genitori/famiglia ai servizi sanitari, la Regione Campania, sulla base del confronto attivato con i Referenti per i DSA, individuati dai Direttori Generali delle ASL e delle AO, precisa che le diagnosi di DSA possono essere effettuate da professionisti e/o strutture pubbliche o private in possesso dei seguenti **requisiti qualitativi**:

1. Disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da:

- neuropsichiatri infantili
- specialisti in audiologia e foniatria esperti per l'età evolutiva, ove presenti
- psicologi
- logopedisti
- eventualmente integrata da altri professionisti;

2. Documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA negli ultimi tre anni;

3. Dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità in merito:

- a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
- b) alla formulazione della diagnosi secondo i criteri diagnostici indicati nel presente documento tecnico;
- c) alla multidisciplinarietà.

4. Dichiarazione di impegno ad utilizzare il modello di certificazione come da modulistica approvata dalla Regione Campania;
5. Definizione di un protocollo che precisi le modalità con cui l'équipe effettua l'attività di certificazione con l'individuazione del responsabile della stessa équipe (medico specialista e/o psicologo)
6. Assenza di incompatibilità dei professionisti componenti l'équipe

Procedura per l'autorizzazione dei soggetti privati

I soggetti privati, per essere autorizzati a effettuare la diagnosi e la certificazione dei DSA valida ai fini scolastici, devono inoltrare istanza ai Direttori Generali delle ASL che provvederanno a trasmetterla per la valutazione a una o più Commissioni appositamente costituite, per ciascuna ASL, con la partecipazione di professionisti con le stesse competenze previste dai requisiti qualitativi. Nell'istanza devono essere indicati:

- il nominativo
- l'indirizzo del richiedente
- il recapito telefonico
- il recapito email

Per quanto riguarda, invece, i **requisiti qualitativi**:

Per il **punto 1** (*équipe multidisciplinare*) devono essere indicati:

- i nomi
- i recapiti
- il n. di iscrizione: all'Ordine professionale per i neuropsichiatri infantili, i foniatristi e gli psicologi e, per i logopedisti, alla Federazione Logopedisti Italiani – Campania, di tutti i professionisti che compongono l'équipe di base con cui il soggetto, l'Ente o il gruppo di professionisti associati stesso si impegna a garantire la multidisciplinarietà del percorso di certificazione.

Per il **punto 2** (*documentata esperienza nei DSA*) devono essere allegati:

- i curricula in formato europeo dei componenti l'équipe con esplicita indicazione di:
 - specifica formazione e aggiornamento in materia di DSA indicando l'ente certificante e le caratteristiche dei corsi seguiti (tipologia di corso, durata in ore, esame finale, ecc.);
 - esperienza nei percorsi diagnostici – terapeutici – riabilitativi maturata nel settore dei DSA da almeno 3 anni⁸.

Per i **punti 3** (*Raccomandazioni sui DSA e della Consensus Conference*) e **4** (*uso modello di certificazione approvato dalla Regione Campania*) deve essere allegata una dichiarazione formale di impegno a:

⁸ Si ricorda che gli elementi costituenti il CV devono essere resi ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazioni (DPR 445/2000 e s.m.i.).

- rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il relativo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità;
- utilizzare il modulo di certificazione come approvato dalla Regione Campania.

Per il **punto 5** (*protocollo modalità di certificazione*), deve essere allegato:

- il protocollo che descrive le modalità con cui i componenti dell'equipe collaborano (ruoli, tempi e responsabilità) nell'effettuare il percorso diagnostico e l'attività di prima certificazione.

Per il **punto 6** (*assenza di incompatibilità*) deve essere allegata una dichiarazione sull'assenza di incompatibilità dei professionisti componenti l'equipe multidisciplinare.

Le Commissioni istituite presso le ASL esamineranno le istanze presentate dai soggetti privati e nel più breve tempo possibile, comunque non superiore a 30 giorni, formuleranno un parere che sarà comunicato formalmente e che potrà essere:

- a) positivo, perché la documentazione risponde ai requisiti
- b) negativo, perché la documentazione non risponde ai requisiti
- c) interlocutorio, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni a cui dovrà essere data risposta entro ulteriori 30 giorni.

Le stesse Commissioni dovranno predisporre gli elenchi dei soggetti per i quali sia stato reso parere positivo e trasmetterli alle Unità di Valutazione Multidisciplinari che li integreranno con gli elenchi dei soggetti pubblici ricadenti nel territorio. Le Unità di Valutazione Multidisciplinari dovranno trasmettere gli elenchi completi, entro il 31 dicembre di ogni anno, a titolo ricognitivo ed informativo, all'Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 52.04.05: *Interventi socio-sanitari* che provvederà poi alla loro diffusione tra tutte le ASL campane.

Le equipe pubbliche, attive all'interno delle Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliere Universitarie, dovranno far pervenire, ai Direttori Generali delle ASL sul cui territorio insiste l'Azienda, le informazioni relative alla propria attività ai fini dell'inserimento negli elenchi.

Per quanto attiene le diagnosi redatte da strutture e/o professionisti privati o da strutture extraregionali, la Regione Campania definisce l'istituzione, presso le Unità di Valutazione Multidisciplinare di cui alla DGRC n. 685/2012, di un **Gruppo di Conformità DSA**, eventualmente anche attraverso la collaborazione dei Neuropsichiatri Infantili, Foniatri, Psicologi, Logopedisti e, se necessario, altri professionisti sanitari operanti nei diversi ambiti distrettuali, per la verifica della conformità di tali diagnosi analizzando la documentazione che le famiglie devono obbligatoriamente esibire.

Il gruppo di conformità deve accertare se:

- la diagnosi è conforme ai criteri definiti;
- la diagnosi non è conforme ai criteri definiti;
- la diagnosi non è completa e necessita di un ulteriore approfondimento da parte dei professionisti.

I professionisti e le strutture pubbliche e private autorizzate, debitamente inseriti negli elenchi, hanno l'obbligo di attivare un registro delle diagnosi e delle certificazioni rilasciate che deve essere

tenuto a disposizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari per le attività di programmazione, monitoraggio e controllo.

Il completamento dell'iter diagnostico deve avvenire, di norma, non oltre il 31 marzo di ogni anno per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico.

1.2 Criteri diagnostici

La diagnosi deve fare riferimento ai criteri di classificazione ICD10 esplicitando i codici diagnostici come di seguito:

- F 81.0 Disturbo specifico della lettura (dislessia)
- F 81.1 Disturbo specifico della scrittura (solo disortografia)
- F 81.2 disturbo specifico delle abilità aritmetiche (discalculia)
- F 81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche
- F 81.8 Altri disturbi evolutivi delle capacità scolastiche (disgrafia)
- F 81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati (disturbi dell'apprendimento non altrimenti specificato). Così come indicato nell'ICD10 "l'uso di questa categoria deve essere per quanto possibile evitato e limitato ai disturbi non specifici".

Nel caso di diagnosi F 81.9 sarà cura del gruppo di conformità analizzare la documentazione pervenuta relativamente all'appropriatezza dell'uso di tale codice diagnostico.

La diagnosi di DSA deve rispondere principalmente al criterio di discrepanza tra il livello intellettivo e le prestazioni nelle prove dominio specifiche degli apprendimenti scolastici.

La diagnosi di DSA deve escludere il rapporto causale tra DSA e disturbi della vista, dell'udito e sindromi neurologiche.

La diagnosi di DSA deve escludere il rapporto causale tra DSA e situazioni ambientali di svantaggio socioculturale e di inadeguata istruzione scolastica.

La valutazione deve essere condotta con la somministrazione di prove standardizzate di cui vanno riportati i risultati in base alle norme aggiornate.

Rispetto alla definizione del QI si definisce che:

- Il quoziente totale (multicomponenziale e multifattoriale), oppure il migliore tra i quozienti monocomponenziali rilevati, deve essere non inferiore a 85.
- Nel caso l'esaminatore scelga una prova di intelligenza non verbale si richiede che venga documentata anche la valutazione del linguaggio recettivo ed espressivo.

- In riferimento alle prove di dominio specifiche su lettura, scrittura e calcolo si definisce che i risultati delle prove sugli apprendimenti scolastici devono collocarsi al di sotto della seconda deviazione standard (-2DS) e/o per i centili secondo il valore critico indicato al cut-off dei test utilizzati.
- Valutazione intellettuale cognitiva da effettuarsi attraverso test multicomponenziali mentre per bambini e ragazzi di madrelingua non italiana o per bambini con disturbo del linguaggio in atto è da valutare l'opportunità di effettuarla attraverso test monocomponenziali.

Nello specifico:

- per la **lettura**:
 - o è necessario valutare la lettura a più livelli: parole/non parole/brano
 - o è necessario valutare i due parametri di correttezza e velocità
 - parametro di rapidità (con valore espresso in sillabe/sec) con prestazione inferiore alle -2DS
 - parametro di correttezza (con valore espresso in numero di errori/numero sillabe lette) con prestazione inferiore alle -2DS e/o per i centili secondo il valore critico indicato al cut-off dei test utilizzati
- per la **scrittura**:
 - o prestazioni inferiori alle -2DS e/o per i centili secondo il valore critico indicato al cut-off dei test utilizzati
- per il **calcolo**:
 - o prestazioni inferiori alle -2DS su gestione formale del numero, delle quantità, degli algoritmi operativi e del problem solving.

Approfondimento psicopatologico e neuropsicologico.

La diagnosi può essere formulata solo alla fine della seconda classe della scuola primaria per quanto riguarda la dislessia e la disortografia e solo alla fine della terza classe per quanto riguarda la discalculia. Per gli alunni alfabetizzati in italiano come seconda lingua si può ipotizzare di effettuare diagnosi non prima della fine del terzo anno di scolarizzazione e in cui sia significativa la discrepanza tra le competenze del linguaggio orale e quelle del linguaggio scritto.

Al termine delle valutazioni il responsabile dell'equipe (medico specialista e/o psicologo) rilascerà alla famiglia la diagnosi e la certificazione firmata, come da modulistica approvata dalla Regione Campania.

2. Attività di monitoraggio e controllo

L'Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 52.04.05: *Interventi socio-sanitari* della Regione Campania è incaricata di attivare strumenti idonei per il monitoraggio e la verifica della corretta attivazione del percorso di diagnosi, certificazione e riabilitazione.